

REGOLAMENTO I.C.I.

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 28.01.2004

CAPO I

Riferimenti normativi

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Le principali fonti normative, utilizzate come riferimento, nella stesura del presente regolamento sono: gli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n.446/97, art. 3 della L. 662/96, il D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II

Agevolazioni

Art. 2 - Estensione alle pertinenze dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa.
2. Sono considerate pertinenza dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente, fino ad un massimo di una per ogni categoria, in C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo continuo al servizio dell'abitazione principale.
3. L'aliquota ridotta per cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, si applica purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento.

Art. 3 - Estensione a particolari soggetti dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta prevista per le abitazioni principali

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. 662/96, e dell'art. 59, comma 1 lett. e), D. Lgs. 446/1997 sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario in seguito a ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, né data in uso anche gratuito ad altri;
- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessori, come risultanti dallo stato famiglia;
- c) è assimilata all'abitazione principale (dimora abituale del contribuente) quella unità concessa in uso gratuito ai parenti in primo grado (genitore - figlio) purché gli stessi siano ivi anagraficamente residenti. La predetta facoltà deve essere usufruita limitatamente ad una sola altra unità immobiliare oltre a quella costituente abitazione

principale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota.

2. I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, presentando apposita autocertificazione redatta ai sensi della L. 15/68, e successive modificazioni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio la concessione in uso.

3. La cessazione delle condizioni di diritto e di fatto che hanno permesso la fruizione delle agevolazioni, deve essere comunicata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto termine la concessione.

Art. 4 - Versamenti cumulativi

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. i), del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 5 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

2. A richiesta, per particolari situazioni, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di liquidazione o di accertamento ICI, può essere concessa una rateazione fino a un massimo di 6 rate mensili, decorrenti dalla data stabilita nell'invio di pagamento.

3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'ICI avviene tramite Concessionario della riscossione mediante versamento su apposito c/c.

2. La Giunta Comunale potrà stabilire le seguenti ulteriori forme aggiuntive o sostitutive di pagamento:

- versamento su c/c postale intestato al Comune di Vigonovo;
- tramite ordine di incasso direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- tramite il sistema bancario.

3 - Con apposita deliberazione di G.C. verrà stabilito il momento a partire dal quale i versamenti potranno essere effettuati con una o più delle suddette modalità.

Art. 7 - Incentivi per il personale addetto

1 - In conformità ed ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera p) D Lgs. 446/97, ai fini del potenziamento ed incentivazione degli uffici tributari del Comune, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'azione accertativa e di recupero dell'evasione tributaria in materia ICI nella misura del 10% delle somme effettivamente riscosse.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.